

di religione, conformandosi ai principii di un'intera tolleranza (art. 4.^o).

» Essi possono liberamente disporre delle loro proprietà in qualunque modo ciò sia e senza alcun ostacolo od impedimento. Le loro case ed i loro beni saranno protetti e rispettati, e non potranno essere ad essi tolti da qualsivoglia autorità. Sono esenti dal servizio militare, da prestiti forzati o da requisizioni di guerra e non pagheranno altre imposizioni, tranne quelle soddisfatte dai sudditi del paese ove risiedono; non saranno del pari assoggettati a veruna visita domiciliare, tranne il caso di delitti preveduti dalle leggi ed in presenza del competente magistrato; saranno finalmente trattati, riguardo alle loro persone ed alle loro proprietà, come quelli della nazione la più favorita (art. 5.^o).

» Avendo la costituzione del Brasile abolito tutte le giurisdizioni speciali, la carica di giudice conservatore inglese sussisterà soltanto finchè le sia stata sostituita una autorità capace di proteggere le persone e le proprietà dei sudditi di sua maestà britannica; i quali del rimanente saranno trattati nelle cause civili o criminali, al paro dei sudditi brasiliani, e non potranno essere carcerati senza mandato dell'autorità legale, eccettuato il caso di *flagrante delitto* (art. 6.^o).

» Nel caso di una rottura, la quale non sarà definitiva se non colla partenza degli agenti diplomatici, i sudditi di una delle parti dimoranti sul territorio dell'altra, potranno continuare a soggiornarvi, comportandosi pacificamente e conformemente ai regolamenti. Nel caso in cui le loro azioni fossero sospette, potrà essere ad essi ordinato di abbandonare il paese, colla libertà di trasportar seco i loro effetti e le loro sostanze, accordando ad essi un termine che non eccederà i sei mesi (art. 7.^o).

» Nessuna delle due parti riceverà i disertori degli eserciti di terra e di mare dell'altra; al contrario questi disertori saranno restituiti ai loro sovrani rispettivi dietro reclamo dei consoli od agenti accreditati (art. 8.^o).

» I saluti d'uso ai porti od alle bandiere di ciascuna delle potenze, saranno conformi a quelli praticati dalle nazioni marittime (art. 9.^o).